

INF-GABINETTO
Collaborazione Ministro

REG. DECRETI
n. 0000796-28/09/2009-
REGISTRAZIONE

CORTE DEI CONTI

13.10.09 003380

UFF. CONTR. INFRASTR.
E TRASPORTI



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
PRESSO IL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

- 2 OTT 2009

N. 34551 UFFICIO VI

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 37634
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ed, in particolare, il comma 177, come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 13, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, nonché dall'art. 16 della legge 21 marzo 2005, n. 39, che reca disposizioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;

VISTO, altresì, il comma 177 bis dello stesso art. 4 della legge n. 350/2003, introdotto dall'art. 1, comma 512 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina in materia di contributi pluriennali, prevedendo, in particolare, che il relativo utilizzo è autorizzato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quello previsto a legislazione vigente;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2006 (in G.U. n. 137 del 2006);

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 13 del 5 aprile del 2004 (in G.U. n. 87 del 2004);

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – n. 15 del 28 febbraio 2007 recante "Procedure da seguire per l'utilizzo di contributi pluriennali", secondo la normativa introdotta con la sopra richiamata legge n. 296/2006, art. 1, commi 511 e 512;

VISTO il programma d'azione Comunitario 1997 – 2001 in materia di sicurezza stradale;

CONSIDERATO che detto programma indica come obiettivo, per gli Stati membri, la riduzione del 40% - entro il 2010 – del numero dei morti e dei feriti gravi a seguito degli incidenti stradali;



VISTA la Legge 17 Maggio 1999, n 144, art. 32, che, in coerenza con gli indirizzi comunitari, ha istituito il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale;

CONSIDERATO che il comma 3 del citato articolo prevede che l'ex Ministro dei LL.PP (ora delle Infrastrutture e dei Trasporti), di concerto con i Ministri dell'Interno, dei Trasporti e della Navigazione, della Pubblica Istruzione e della Sanità, definisca – con decreto – gli indirizzi generali del Piano e le linee guida per attuazione dello stesso;

CONSIDERATO che il medesimo comma 3 prevede, inoltre, che il Piano venga attuato attraverso programmi annuali predisposti dal Ministro dei LL.PP. – ora delle Infrastrutture e dei Trasporti – ed approvati dal CIPE;

CONSIDERATO che con D.M. 19.03.2000 sono stati adottati i succitati indirizzi e linee guida;

VISTA la Legge 23.12.1999, n 488 che all'art. 56 ha previsto il finanziamento degli interventi in materia di sicurezza stradale, da attuare da parte degli Enti proprietari delle strade territorialmente competenti, sulla base dei programmi annuali;

CONSIDERATO che la predetta Legge n 488/99 ha autorizzato – ai fini della realizzazione degli interventi di cui sopra – un limite di impegno quindicennale di € 12.911.422,00 a decorrere dall'anno 2001 e fino all'anno 2015, finalizzato all'accensione dei mutui da parte degli Enti proprietari delle strade territorialmente competenti;

VISTO il D.M. n 938 del 2.12.2002 con il quale si è provveduto alla ripartizione della prevista annualità di finanziamento, dell'importo di € 12.911.422,00 annuo, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei criteri indicati nello stesso programma annuale;

CONSIDERATO che la predetta Legge n 488/99 ha, altresì, autorizzato – ai fini della realizzazione degli interventi di cui sopra – un limite di impegno quindicennale di € 20.658.276,00 per l'anno 2002, finalizzato all'accensione dei mutui da parte degli Enti proprietari delle strade territorialmente competenti;

CONSIDERATO che il programma annuale di attuazione 2003 prevede che il 25% dei fondi disponibili sull'esercizio finanziario 2002 sia gestito direttamente dallo Stato con cofinanziamenti a regioni, province e comuni attraverso un fondo nazionale, per interventi di rilevanza nazionale ed il restante 75% sia invece ripartito tra le regioni in base alla predisposizione di fondi destinati a province e comuni;



VISTO il D.M. 22 dicembre 2003, n. 4549 con il quale è stata ripartita la prevista annualità di finanziamento dell'importo annuo di € 15.493.707,00 pari al 75% dell'intera somma disponibile, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

VISTO il D.M. 10 giugno 2004, n. 562 con il quale è stata ripartita la prevista annualità di finanziamento dell'importo annuo di € 5.164.569,00 pari al 25% dell'intera somma disponibile, per la realizzazione dei centri di monitoraggio regionali e piani e programmi per migliorare la sicurezza stradale ed interventi complessi di carattere intersettoriale ed innovativo;

VISTA la nota del 12.05.2008 prot. 40040, con la quale il Ministero dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale ha chiesto l'autorizzazione all'utilizzo dei contributi pluriennali, di cui alla citata legge, stante la disponibilità di competenza in conto residui, per procedere all'erogazione diretta degli stessi per la sola quota capitale;

VISTA la nota del 13.06.08 prot. 12834 con la quale il Gabinetto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha trasmesso la nota del 05.06.08 n. 62768 della Ragioneria Generale dello Stato, contenente l'assenso all'utilizzo diretto dei contributi dal 2008 attraverso l'emanazione di apposito decreto interministeriale;

VISTA la nota del 27.08.08 prot. 17462 con la quale il Gabinetto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha trasmesso la nota del 25.07.08 n. 78936 del Dipartimento del Tesoro, con la quale è stata inviata la bozza di decreto interministeriale per il citato utilizzo diretto dei contributi;

CONSIDERATO che i limiti di impegno, riferiti al primo programma annuale di attuazione 2002, sono stati impegnati con D.D. 3482 del 12.12.2002 con il quale è stato assunto l'impegno quindicennale annuo complessivo di € 12.911.422,00 a partire dal 2001 fino al 2015 a valere sul capitolo 7336 per il finanziamento di interventi in materia di sicurezza stradale da attuare da parte degli enti proprietari delle strade territorialmente competenti, secondo il piano di ripartizione delle somme tra le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui al citato D.M. 2.12.2002, n. 938;

CONSIDERATO che il limite di impegno annuo, a favore della Regione Abruzzo sempre riferito al primo programma, è pari a € 496.102,00;

CONSIDERATO che i limiti di impegno, riferiti al secondo programma annuale di attuazione 2003, sono stati impegnati con D.D. 316 del 19/02/2004 con il quale è stato assunto l'impegno quindicennale annuo complessivo di € 15.493.707,00 con decorrenza dall'anno 2004 fino all'anno 2018 per il finanziamento degli interventi



di sicurezza stradale da attuare da parte degli enti proprietari della strada territorialmente competenti;

CONSIDERATO che il limite di impegno annuo, a favore della Regione Abruzzo sempre riferito al secondo programma, è pari a € 570.677,00;

TENUTO CONTO delle spese relative alle rate di ammortamento dei mutui accesi entro il 31.12.2006 da Enti Territoriali appartenenti alla Regione Abruzzo, che ammontano a € 247.203,92 l'anno per il primo programma annuale di attuazione 2002 e € 216.691,64 per il secondo programma annuale di attuazione 2003.

CONSIDERATO che, dalle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 4, comma 177 bis della richiamata legge 350/2003, risulta che dall'utilizzo mediante erogazione diretta dei contributi pluriennali oggetto del presente decreto, non derivano effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quanto previsto a legislazione vigente;

DECRETA

ART. 1

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 177 bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzato l'utilizzo – da parte della Regione Abruzzo – delle residue risorse stanziare dalla legge 23.12.1999 n. 488, art. 56, nei limiti di impegno, sotto forma di contributo diretto per la realizzazione di interventi in materia di sicurezza stradale, come indicato negli allegati A1 e A2, che fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto, dove è riportato: ciascun intervento, il contributo complessivo massimo erogabile ed il soggetto attuatore.
2. L'utilizzo dei contributi pluriennali mediante erogazione diretta di cui al comma 1, impiegando altresì le somme iscritte nel conto dei residui, avverrà, a decorrere dall'anno 2009, per un importo massimo complessivo pari:
 - a euro 2.700.939,80 per il primo programma annuale di attuazione 2002, come meglio dettagliato nel citato allegato A1.
 - a euro 3.143.060,20 per il secondo programma annuale di attuazione 2003, come meglio dettagliato nel citato allegato A2.
3. I dati relativi all'utilizzo annuale dei contributi saranno comunicati dalla Regione Abruzzo, entro 10 giorni dalla fine di ciascun anno al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro (Direzione II e Direzione VI) e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (IGPB), all'ISTAT e alla Banca d'Italia.

ART. 2

1. L'erogazione diretta dei contributi pluriennali dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia, ed in ogni caso sarà effettuata su base pluriennale ed in misura non



eccedente i contributi annualmente stanziati in bilancio e pertanto senza l'attivazione di operazioni finanziarie di attualizzazione dei medesimi contributi.

2. L'erogazione delle somme relative agli interventi - come contributo diretto nelle diverse annualità - avverrà a favore del beneficiario Regione Abruzzo - a seguito di rendicontazioni basate su Stati di Avanzamento Lavori, secondo la normativa vigente in materia, presentati dagli Enti attuatori alla Regione stessa.

3. Le risorse indicate in ciascun anno degli allegati A1 ed A2, eventualmente non erogate, potranno essere utilizzate negli anni successivi, fermo restando il limite complessivo indicato al comma 2 del precedente art. 1.

ART. 3

Le somme erogate che non saranno state utilizzate dalla Regione Abruzzo dovranno essere versate, da parte della stessa Regione, all'entrata del bilancio dello Stato.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE




IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
PRESSO IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

REGISTRO VISTI
N. 388/UEE
Roma, li 17/10/2009

IL DIRETTORE



REG.TO ALLA CORTE DEI CONTI
Add. 3.0.0.1.1.2009
UFFICIO CONTROLLO ATTI MINISTERI
DELLE INFRASTRUTTURE ED ASSETTO
DEL TERRITORIO

Reg. N° 3 Fog. 192

IL CONSIGLIERE



Legge 23 dicembre 1999, nr. 488
 capitolo di bilancio 7336
 limite di impegno € 496.102,00
 beneficiario Regione Abruzzo

allegato A1

SOGGETTO ATTUATORE	PROGETTO	COSTO INTERVENTO		PIANO EROGAZIONE DIRETTA DEI CONTRIBUTI				
		Costo intervento complessivo	Quota a carico dello Stato	2009	2010	2011	2012	2013
Comune di L'Aquila (capofila)	Sicuri sulle strade, sicuri in città	3.547.000,00	1.773.500,00	1.140.688,67	163.432,28	163.432,28	163.432,28	142.514,49
Comune di Pescara	Messa in sicurezza di strade urbane a massimo rischio ed interventi per la salvaguardia delle utenze deboli	1.854.879,60	927.439,80	596.515,41	85.465,80	85.465,80	85.465,80	74.526,99
			2.700.939,80	1.737.204,08	248.898,08	248.898,08	248.898,08	217.041,48



Legge 23 dicembre 1999, nr. 488
 capitolo di bilancio 7336
 limite di impegno € 570.677,00
 beneficiario Regione Abruzzo

allegato A2

SOGGETTO ATTUATORE	PROGETTO	COSTO INTERVENTO		PIANO EROGAZIONE DIRETTA DEI CONTRIBUTI				
		Costo intervento complessivo	Quota a carico dello Stato	2009	2010	2011	2012	2013
Comune di Pescara	Messa in sicurezza di strade urbane a massimo rischio ed interventi per la salvaguardia delle utenze deboli	445.120,40	222.560,20	146.294,69	25.065,72	25.065,72	25.065,72	1.068,35
Provincia di Pescara	Messa in sicurezza delle SSPP a massimo rischio	4.192.000,00	2.096.000,00	1.377.756,08	236.060,80	236.060,80	236.060,80	10.061,52
Provincia de L'Aquila	SICURPAQ: SICUREZZA nella Provincia dell'Aquila	1.649.000,00	824.500,00	541.965,59	92.858,84	92.858,84	92.858,84	3.957,89
		3.143.060,20		2.066.016,36	353.985,36	353.985,36	353.985,36	15.087,76

